

La convivenza tra Stati e Religioni: profili giuridici

Ilaria Zuanazzi

1. Il pluralismo religioso

La pluralità in ambito religioso, oltre che essere un fenomeno ormai diffuso nell'ambiente sociale della civiltà occidentale contemporanea, è anche un valore da tutelare come espressione della legittima convivenza delle diverse fedi religiose e del loro eguale diritto a esistere e a soddisfare liberamente gli interessi religiosi dei propri aderenti¹. La compresenza di più identità religiose, peraltro, pone un problema non solo di moltiplicazione numerica dei soggetti sociali, ma, ben maggiormente, di diversificazione sostanziale dei modi di intendere la propria presenza e i rapporti con gli altri interlocutori, in particolare con le istituzioni pubbliche.

In effetti, il pluralismo religioso non è una novità per i paesi europei, dato che storicamente si è sempre verificata una compresenza di diverse appartenenze religiose tra le popolazioni di questi territori: pagani, cristiani, ebrei, musulmani, ortodossi, protestanti, si sono venuti progressivamente ad affermare e ad interagire tra loro e con i governi locali. Se la religione predominante ha influito sulla formazione del patrimonio culturale e sui costumi di una determinata nazione, i culti di minoranza si sono comunque, pur in diversa maniera, adattati e integrati nell'ambiente socio-politico. Il profilo di novità dell'attuale pluralismo religioso è dato principalmente dalla constatazione che le religioni venutesi a consolidare nelle società europee a seguito dei più recenti flussi migratori, non presentano, sotto il profilo dottrinale e pratico, un'omogeneità etico-ideologica con i principi e le abitudini di vita che ormai sono stati acquisiti e fanno parte integrante delle

¹ Il «regime di pluralismo confessionale e culturale» è la dimensione assiologica in cui viene declinato il principio supremo di laicità nel quadro della costituzione italiana (Corte Costituzionale, sentenza 11 aprile 1989, n. 203). Il principio del pluralismo viene espressamente richiamato dal Trattato di Lisbona che inserisce il nuovo articolo 1-*bis* nel Trattato dell'Unione Europea, in merito ai valori sui quali si fonda il processo di unificazione europea. E ancora, nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il principio del pluralismo viene ritenuto dalla giurisprudenza europea come una condizione implicita per l'esercizio della libertà religiosa, in base all'art. 9. Sul tema si veda, da ultimo, P. Voyatzis, *Pluralismo e libertà di religione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in Aa. Vv., *Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, a cura di R. Mazzola, il Mulino, Bologna 2012, pp. 103-114.

tradizioni di una civiltà europea tendenzialmente comune². Non c'è più un orizzonte condiviso di valori e di regole, non solo nei modelli dei comportamenti individuali, ma nel modo stesso di intendere i rapporti tra le confessioni religiose e le strutture pubbliche dello Stato³.

Nel prendere posizione di fronte alla molteplici identità confessionali e nel declinare l'ideale del pluralismo religioso, gli Stati europei sono venuti a convergere nel riconoscere alcuni fondamentali principi⁴, ma in ciascun ordinamento nazionale restano comunque diverse le interpretazioni e le applicazioni concrete di questo patrimonio assiologico comune. Una panoramica dei vari sistemi giuridici mostra infatti una pluralità di orientamenti nel regolare in forme differenziate la convivenza tra gli Stati e le religioni, secondo scelte politico-giuridiche che rispecchiano il retroterra storico-culturale e le condizioni sociali di ogni paese⁵.

Le relazioni con le religioni, quindi, vedono declinazioni diverse delle esigenze di integrazione sociale, a seconda che prevalga un criterio più assimilazionista o uno, al contrario, più multiculturale. Le diverse soluzioni adottate negli Stati europei si collocano, con sfumature graduate, tra i due modelli estremi che vengono contrassegnati dalla dottrina con varie aggettivazioni: laicità forte, chiusa o esclusiva; laicità debole, accogliente o inclusiva⁶. L'una impone a tutti gli individui eguali diritti e doveri, a prescindere dall'appartenenza a una qualsiasi religione, non concede alcuna deroga alla normativa comune per consentire di seguire prescrizioni speciali dell'identità religiosa, né ammette alcuna rilevanza pubblica del credo religioso, confinato nella sfera privata. L'altra, al contrario, riconosce il valore antropologico della religione nello sviluppo della personalità e la rilevanza sociale delle confessioni religiose nei rapporti di civile convivenza, cosicché ammette la possibilità di derogare alle disposizioni generali o di prevedere una normativa speciale per sostenere l'attività di istituzioni religiose o per

² S. Ferrari, *Stati e religioni in Europa: un nuovo baricentro per la politica ecclesiastica europea?*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», n. 16, 2008, pp. 3-5.

³ Sono messi in discussione principi consolidati del retaggio culturale europeo (quali il principio di laicità, di libertà religiosa, di eguale dignità delle persone, di parità nella reciprocità tra marito e moglie) e stili di vita propri della civiltà occidentale in merito alla rilevanza pubblica delle identità religiose. Sulle sfide poste dalla diversità di presenze religiose, si veda C. Cardia, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam*, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2007, pp. 147-195.

⁴ Nel patrimonio giuridico comune dei Paesi europei rientrano il rispetto del diritto di libertà religiosa, l'equidistanza tra lo Stato e le religioni, la promozione degli interessi religiosi come istanze di promozione delle persone. S. Ferrari, *Dalla tolleranza ai diritti: le religioni nel processo di unificazione*, in www.olir.it (gennaio 2005); Id., *Chiesa e Stato nell'Europa post-comunista*, in Aa. Vv., *Diritto e religione nell'Europa post-comunista*, a cura di S. Ferrari, W. Cole Durham Jr., E. A. Sewell, il Mulino, Bologna 2004, pp. 501-523.

⁵ Per una panoramica dei diversi sistemi attuali, si rinvia a M. Lugli, J. Pasquali Cerioli, I. Pistolesi, *Elementi di diritto ecclesiastico europeo. Principi, modelli, giurisprudenza*, Giappichelli, Torino 2008, pp. 21-40.

⁶ Tra i numerosi contributi sulla laicità dello Stato, si ricordano: S. Ferrari, *Laicità asimmetrica*, in «Il Regno. Attualità», n. 51, 2006, pp. 200-212; Aa. Vv., *Lessico della laicità*, a cura di G. Dalla Torre, Studium, Roma 2007.

promuovere specifiche esigenze religiose della popolazione, fino al limite compatibile con i principi irrinunciabili dell'ordinamento.

Entrambi gli orientamenti possono presentare controindicazioni sotto il profilo del giusto ordine e dell'armonia dei rapporti sociali. Se nel primo il livellamento forzoso delle condizioni giuridiche può portare a frustrare l'esercizio di legittimi diritti della persona e a produrre, anziché legami di effettiva solidarietà sociale, sacche di emarginazione e reazioni di intolleranza; nel secondo, per converso, la creazione di statuti personali differenziati può indurre discriminazioni o privilegi ingiustificati, ovvero una fossilizzazione della condizione religiosa che porta a far prevalere l'appartenenza confessionale rispetto all'identità nazionale.

In realtà, nessuno dei Paesi europei si attiene rigidamente ed esclusivamente all'uno o all'altro dei due modelli, ma tutti adottano soluzioni di compromesso, ispirate ora in un senso ora nell'altro, a seconda della questione trattata e dell'obiettivo prevalente che ritengono di dover raggiungere. Questa necessità di adattamento ai diversi contesti è ancora più accentuata di fronte alle richieste nuove avanzate dalle religioni di recente immigrazione, che mettono in crisi assetti giuridici precedentemente consolidati.

Occorre, del resto, considerare come le confessioni religiose siano soggetti sociali molto diversi tra loro e dagli Stati. Ogni confessione religiosa, infatti, fa riferimento a un patrimonio dottrinale originale che ispira in modo del tutto peculiare la propria identità e la propria missione. Questa particolarità di visione informa anche la dimensione propriamente giuridica che sussiste necessariamente in ogni formazione sociale, quantunque assuma forme e strutture diverse in base alla specifica concezione che ogni confessione religiosa abbia del diritto e delle sue modalità di funzionamento. Ad ogni confessione religiosa, pertanto, appartiene un apparato di norme che regola l'organizzazione interna del culto e la vita dei credenti⁷.

Rispetto agli ordinamenti giuridici degli Stati, gli ordinamenti religiosi si caratterizzano per essere sistemi originari e primari, fondati su fonti indipendenti da quelle di qualsiasi istituzione secolare, in quanto discendono direttamente da una volontà divina rivelata o da un disegno soteriologico immanente alla realtà. La natura eteronoma dei precetti religiosi comporta una certa rigidità della regola deontologica, che viene concepita come una disposizione necessaria, perché portatrice di contenuti veritativi. La forza vincolante di questo messaggio di verità risulta poi accentuato nella coscienza dei destinatari dalla finalità etica e spirituale

⁷ Sugli ordinamenti giuridici religiosi in prospettiva di comparazione tra di loro e con i diritti statali, si vedano: S. Ferrari, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, il Mulino, Bologna 2002; F. Messner, *Les droits internes des religions: aspects comparatifs*, in Aa. Vv., *Religioni, diritti, comparazione*, a cura di S. Ferrari, G. Mori, Morcelliana, Brescia 2003, pp. 75-83; Aa. Vv., *Introduzione al diritto comparato delle religioni*, a cura di S. Ferrari, A. Neri, Eupress, Lugano 2007; Aa. Vv., *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo*, a cura di S. Ferrari, il Mulino, Bologna 2008; G. Long, *Ordinamenti giuridici delle chiese protestanti*, il Mulino, Bologna 2008.

che lo fa apparire indispensabile per il perfezionamento dell'individuo oltre che per la corretta regolamentazione dei rapporti sociali.

Al di là di questi generici caratteri comuni, tuttavia, gli ordinamenti religiosi, proprio perché rispecchiano la singolare visione di ciascuno, sono tra loro molto diversi. Basti considerare, per quanto concerne in particolare le relazioni con gli Stati, l'adesione a una impostazione dualistica, che riconosce la distinzione tra l'ordine spirituale e l'ordine temporale, ovvero a un'impostazione monistica, che subordina il potere politico alla legge religiosa. Ovvero, per quanto riguarda la formulazione delle norme giuridiche, la capacità di alcuni ordinamenti religiosi di condividere con gli ordinamenti secolari argomenti di diritto fondati sulla ragione umana, a differenza di altri che mantengono posizioni più integraliste, che giustificano le norme esclusivamente in base a motivazioni religiose. E ancora, come si è visto, la partecipazione di alcuni ordinamenti confessionali alla formazione della tradizione giuridica occidentale, al contrario di altri che si ispirano a diversi presupposti culturali.

Garantire il pluralismo implica, pertanto, assicurare la legittima compresenza di una pluralità di ordinamenti, religiosi e statali, cercando di comporre le rispettive esigenze, ossia l'universale dello Stato e il particolare delle credenze religiose. L'autorità politica tende a regolare in modo omogeneo lo sviluppo e il benessere della comunità sociale in conformità ai principi di civiltà che ispirano l'ordinamento giuridico. Le religioni, dal canto loro, tendono ad affermare la propria peculiare identità, tanto nell'organizzazione autonoma delle aggregazioni esponenziali, quanto nella coerenza di vita dei propri aderenti. Da un lato, quindi, valori universali che garantiscono i diritti delle persone e l'assolvimento delle funzioni istituzionali dello Stato. Dall'altro, valori particolari che perseguono la specificità religiosa, sia in forma individuale che associata.

Rispettare e armonizzare una pluralità di voci e di presenze all'interno di un sistema condiviso di principi e di regole è la sfida che pone oggi il pluralismo religioso.

2. I conflitti tra Stati e Religioni

La diversità di comprensione dei valori dell'esistenza personale e dei rapporti sociali può generare conflitti tra l'organizzazione civile e le identità religiose. Possono consistere in divergenze etico-ideologiche che pur comportando di fatto tensioni di carattere etnico, culturale o morale, risultano tuttavia componibili nel quadro pluralistico dell'assetto politico-sociale. Oppure, possono provocare veri e propri contrasti giuridici tra i precetti religiosi e le norme dell'ordinamento statale. È opportuno tuttavia considerare come non sia un problema che riguardi solo condotte individuali discordanti dal sistema di diritto comune, ma, piuttosto, coinvolga un conflitto tra norme di diverso contenuto, provenienti da ordinamenti

distinti, quello religioso e quello statale⁸. I conflitti, peraltro, non sono il risultato solo di un modo distonico di regolare formalmente una determinata materia, ma coinvolgono sempre una contraddizione sostanziale tra concezioni diverse in ordine alla persona umana e alle relazioni intersoggettive, circa i valori essenziali e i principi giuridici che devono ispirare la disciplina di una determinata materia.

Bisogna, infatti, sottolineare una connotazione peculiare dei conflitti tra Stati e religioni, rispetto ai conflitti che possono verificarsi tra ordinamenti statali, regolati dal diritto internazionale. Una differenza che deriva dalla rilevanza e dal ruolo specifico degli ordinamenti religiosi, in contrappunto agli ordinamenti statali. Gli ordinamenti giuridici dell'attuale forma di Stato costituzionale, democratico e pluralista, regolano la convivenza sociale tra persone di diverso orientamento ideologico, attraverso la predisposizione di procedure di produzione normativa che promuovono la partecipazione di tutti all'elaborazione delle regole che sono poi adottate in base alla decisione della maggioranza. Tale metodo corrisponde alla finalità di formare regole comuni per garantire l'ordine, la sicurezza e il benessere sociale. Risulta tuttavia evidente, come la necessità di prendere una posizione unitaria a dispetto di una pluralità di opinioni, fa sì che la soluzione adottata appaia alla stregua di un compromesso, una scelta politico-giuridica che non corrisponde sempre alle convinzioni delle persone e potrebbe quindi essere percepita dalla coscienza individuale come un vincolo meramente formale, non conforme o addirittura contrastante con le convinzioni soggettive.

Non è così, invece, per gli ordinamenti religiosi. Le regole dettate dal sistema normativo delle religioni, essendo derivate e coerenti con la dottrina di quella fede, sono pienamente condivise dalle persone credenti. Il diritto è lo strumento che attua la peculiare visione di ciascuna religione nell'organizzazione sociale e nella vita individuale. L'osservanza delle norme religiose, pertanto, non si rivela mai come un semplice rispetto formale di regole estranee, in quanto corrisponde sempre al convincimento più intimo dei singoli aderenti e quindi coinvolge la stessa identità della persona.

Da ciò emerge come in un eventuale conflitto tra norma statale e norma religiosa, la persona tenda a dare prevalenza alle norme religiose. Questa constatazione, di per sé scontata, appare peraltro di grande importanza nel momento in cui si voglia impostare una composizione dei conflitti e giungere a una soluzione che non imponga forzatamente una disciplina solo apparentemente unitaria, ma che favorisca una effettiva integrazione sociale delle diverse identità religiose sulla base di una convinta adesione a una tavola di valori comuni e a regole condivise del vivere sociale.

⁸ Pare riduttivo, considerata l'originarietà degli ordinamenti religiosi, considerare i conflitti solo nella prospettiva interna all'ordinamento degli Stati.

3. Le reazioni ai conflitti

Gli Stati e le religioni possono reagire diversamente ai conflitti, adottando metodi differenti per arrivare a ridurre le divergenze con una regolamentazione uniforme⁹.

3.1. L'imposizione unilaterale dello Stato

Gli Stati che si ispirano a un modello di laicità forte, applicano in modo rigoroso il principio di separazione tra ordine spirituale e ordine temporale, e riconoscono solo l'autorità politica come unica competente a regolare la vita sociale e solo il diritto statale come l'unico diritto valido e vigente. La religione viene relegata a fenomeno della sfera privata, mentre i precetti religiosi non sono considerati norme giuridiche concorrenti con quelle dello Stato, ma, al più, regole di disciplina interna della formazione sociale che opera comunque nell'ambito dell'ordinamento dello Stato.

La soluzione ai conflitti viene quindi imposta unilateralmente dallo Stato, con proprie leggi che sono dirette a far rispettare da tutti, indistintamente, regole comuni di convivenza civile¹⁰. Secondo questo sistema, quindi, il rapporto tra Stati e religioni risulta sbilanciato a favore dello Stato, il quale si arroga il potere di decidere se e come ammettere determinate pratiche religiose nello spazio di convivenza pubblica, nella misura in cui siano ritenute compatibili con i principi e le norme del proprio ordinamento giuridico. È lo Stato, in definitiva, che impone la propria lettura del fenomeno religioso, che giudica dell'impatto dei precetti religiosi sui diritti inviolabili delle persone o sulle esigenze fondamentali della società occidentale, e decide quando e come concedere al credente di praticare la propria identità religiosa nella sfera pubblica.

3.2. L'adattamento volontario delle religioni allo Stato

In alcuni casi si registra la disponibilità delle religioni ad adattare le proprie regole a quelle vigenti nell'ordinamento dello Stato. Questa reazione non si riscontra in tutte le religioni, né si verifica nello stesso modo, né per qualsiasi materia. È comunque un atteggiamento selettivo, motivato da diverse ragioni.

⁹ Sui modi diversi di impostare il problema della compatibilità tra ordinamento giuridico nazionale e diverse identità religiose, si possono vedere M. Ricca, «Multireligiosità», «multiculturalità», «reazioni dell'ordinamento». *Tre segnavia per il diritto interculturale*, in Aa. Vv., *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di A. Fuccillo, Giappichelli, Torino 2008, pp. 157-174; P. Consorti, *Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale*, in *ivi*, pp. 197-234.

¹⁰ Significative, in questo senso, sono le diverse leggi che restringono in vari Paesi europei l'uso del velo che copre il volto da parte delle donne musulmane. Sull'argomento si rinvia ai contributi in Aa. Vv., «Burqa» in Europa tra diritto e società, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», n. 20, 2012, pp. 3-240.

In particolari frangenti, adeguarsi alle norme dello Stato può corrispondere a una valutazione di opportunità politica, quantunque non sia una soluzione conforme alle proprie basi dottrinali. Quando la religione si trovi in una condizione di minoranza sociale o non abbia comunque la forza di opporsi al potere dello Stato, può ritenere comunque preferibile e più conveniente tollerare una situazione, benché appaia ingiusta o invisa, per evitare conseguenze pregiudizievoli peggiori¹¹.

Altre volte, invece, l'adattamento all'ordinamento statale è percepito e ricercato dalle religioni come pienamente corrispondente ai propri principi ispiratori. Alcune religioni, infatti, riconoscono la competenza dello Stato a regolare determinate materie e in tale ambito rinunciano a dettare regole proprie per rinviare piuttosto all'ordinamento civile¹². Oppure, le religioni, pur non abdicando alla propria autonomia normativa, riconoscono il valore di principi e di istituti giuridici elaborati nell'ordinamento dello Stato e scelgono di recepirli nel proprio sistema normativo, per migliorarne i contenuti e le procedure di giustizia¹³. Tale atteggiamento richiede, quale presupposto, che vi sia una base di dialogo tra lo Stato e le religioni, in quanto siano accomunati da concezioni analoghe circa le esigenze essenziali delle persone e della società, nonché circa il metodo di formazione e di funzionamento degli strumenti giuridici.

3.3. L'adattamento dello Stato alle Religioni

L'apertura dell'ordinamento dello Stato ai precetti religiosi può assumere varia estensione e diverse manifestazioni, a seconda della particolare applicazione, data in ciascun sistema giuridico, al principio di neutralità e di equidistanza in ordine al fenomeno religioso.

Lo Stato, anzitutto, può riconoscere di essere incompetente a ingerirsi di determinati ambiti appartenenti all'ordine proprio delle religioni e rimettere all'autonomia interna delle confessioni religiose la disciplina della propria struttura e della propria attività¹⁴.

¹¹ Un esempio di questo atteggiamento si può riscontrare nel diritto ebraico con il divieto di avere più di una moglie, stabilito nell'XI secolo nei Paesi europei con decreto rabbinico (A. M. Rabello, *Introduzione al diritto ebraico. Fonti, matrimonio e divorzio, bioetica*, Giappichelli, Torino 2002, pp. 115-116). Ancora, si può ricordare nell'ambito dell'ordinamento della Chiesa cattolica, l'adattamento del diritto con gli strumenti giuridici della *tolerantia* e della *dissimulatio* (P. Moneta, *Introduzione al diritto canonico*, Giappichelli, Torino 2013³, pp. 49-51).

¹² Si veda la progressiva rinuncia delle chiese protestanti a dettare norme giuridiche e ad avere una propria giurisdizione in merito al matrimonio (G. Long, *Ordinamenti giuridici delle chiese protestanti*, cit., pp. 131-136).

¹³ Si veda, in questo senso, l'accoglimento nella Chiesa cattolica di molti ideali condivisi dalla civiltà occidentale, quali il diritto di libertà religiosa, il diritto di difesa, la parità tra uomo e donna.

¹⁴ In questa direzione si colloca l'art. 8, 2 della costituzione italiana, che riconosce l'autonomia di organizzazione interna delle confessioni religiose, mediante propri statuti.

Inoltre, anche nelle materie attribuite alla propria competenza, lo Stato può concedere delle deroghe al diritto comune o stabilire delle norme speciali per consentire agli appartenenti alle diverse fedi religiose di seguire comportamenti o stili di vita che sono prescritti dal loro credo ma che risulterebbero altrimenti contrari alle disposizioni dell'ordinamento civile. Tali adattamenti possono essere disposti in forma unilaterale con leggi dello Stato e in questo caso hanno valenza tendenzialmente generale per tutte le religioni che presentano l'esigenza tutelata dalla norma¹⁵. Ovvero, gli adattamenti possono essere oggetto di una specifica contrattazione bilaterale con le religioni e in questo caso risultano essere norme singolari a favore solo di determinate religioni¹⁶. Il rischio, in quest'ultima ipotesi, è che si dia origine a statuti speciali basati sull'appartenenza religiosa che siano discriminatori tra religioni che abbiano raggiunto l'accordo con lo Stato e religioni che non siano riuscite a ottenerlo.

Una terza modalità di adattamento può derivare, ancora, proprio dal rapporto privilegiato assunto dallo Stato con determinate confessioni religiose, per ragioni storiche, culturali o politico-sociali che sono legate a una particolare nazione. Tale rapporto privilegiato può essere riconosciuto formalmente dall'ordinamento costituzionale¹⁷, oppure può emergere dagli orientamenti effettivi della legislazione ordinaria, della prassi amministrativa e della giurisprudenza¹⁸. Anche in questo caso, l'apertura verso le religioni si può presentare in senso discriminatorio, con un trattamento privilegiato a favore della religione dominante.

L'adeguamento degli Stati alle pratiche religiose può anche manifestarsi in assenza di cambiamenti o integrazioni del sistema normativo, con una tolleranza di situazioni di fatto che non sono pienamente conformi al diritto e che tuttavia l'ordinamento ritiene di non dover reprimere o correggere. La riluttanza a intervenire può essere determinata da diverse valutazioni. Si può trattare, in primo luogo, di comportamenti che possono essere fatti rientrare nella sfera di libertà lasciata all'autonomia individuale, in quanto non vengono a violare esigenze superiori protette dall'ordinamento e quindi, non sussistendo un interesse pubblico a reagire, viene inteso in senso estensivo il diritto di seguire la propria identità religiosa¹⁹. In altre situazioni, invece, può mancare allo Stato la capacità strategica di opporsi a costumi e abitudini radicate in certe comunità religiose, giungendo così a tollerarle, almeno fino a quando non vengano a confliggere con altri valori

¹⁵ Sempre nell'ambito dell'ordinamento italiano, si possono ricordare le disposizioni che regolano gli effetti civili dei matrimoni religiosi per i culti ammessi e quelle che autorizzano le pratiche di macellazione rituale.

¹⁶ Esempi di deroghe speciali sono le disposizioni in merito alle festività religiose stabilite da varie intese con i culti acattolici.

¹⁷ Emblematico è il sistema delle Chiese di Stato, previsto in alcuni Paesi europei (M. Lugli, J. Pasquali Cerioli, I. Pistolesi, *Elementi di diritto ecclesiastico europeo*, cit., p. 25).

¹⁸ Come avviene nei paesi dell'Europa orientale (ivi, pp. 31-35).

¹⁹ Nel caso di comportamenti penalmente rilevanti, viene fatta valere l'esimente dell'esercizio del diritto di libertà religiosa (art. 51 c.p.).

fondamentali, quali i diritti inviolabili delle persone²⁰. E ancora, la tolleranza di situazioni *contra legem* può essere dovuta all'arretramento dei principi fondamentali del sistema giuridico, per tutelare interessi ritenuti meritevoli di protezione e prevalenti rispetto all'osservanza del diritto comune²¹.

4. Per una soluzione conciliativa dei conflitti

Per realizzare una composizione dei conflitti che raggiunga livelli sempre migliori e più adeguati di integrazione tra le società civili e le diverse identità religiose, appare evidente come la soluzione non possa essere imposta arbitrariamente da uno dei soggetti in conflitto, secondo la propria prospettiva di valori, ma debba cercare di armonizzare le diverse istanze, tenendo conto del punto di vista di tutti.

Occorre, anzitutto, effettuare una ponderazione degli interessi in gioco, per valutarne sia il fondamento e la portata, sia il grado di compatibilità nel quadro dei diritti costituzionalmente garantiti. Se dovesse emergere un rapporto di contrapposizione tra principi egualmente protetti, gli uni diretti a tutelare le esigenze di rilevanza pubblica da parte dello Stato, gli altri ordinati a difendere le identità confessionali delle religioni, risulta inevitabile disporre una conciliazione attraverso un bilanciamento che comporta necessariamente compressioni o restrizioni parziali delle posizioni in conflitto²². Tali limitazioni sono da considerare comunque legittime se rispondono ai criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, ossia se sono idonee a realizzare l'interesse prevalente, senza comprimere eccessivamente l'interesse recessivo, riducendone il sacrificio alla misura strettamente necessaria e assicurandone comunque l'esercizio nel suo nucleo essenziale²³.

²⁰ Si vedano, ad esempio, i matrimoni religiosi poligamici, trattati come convivenze di fatto, o i matrimoni forzati.

²¹ In questo senso è l'orientamento giurisprudenziale che ritiene il ripudio consensuale equivalente a un divorzio, ovvero riconosce determinati diritti alle mogli del poligamo (G. Conetti, *Il matrimonio: conflitti di leggi o di culture?*, in Aa. Vv., *Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società*, a cura di A. Ferrari, il Mulino, Bologna 2008, pp. 111-120).

²² L'attività di bilanciamento tra principi costituzionali, in quanto implica valutazioni di natura discrezionale circa le scelte politico-giuridiche della maggioranza democratica, è di competenza del legislatore. Sulla composizione dei conflitti mediante il meccanismo del bilanciamento dei valori, si vedano gli approfondimenti svolti da I. Massa Pinto, *Costituzione e fraternità. Una teoria della fraternità conflittuale: 'come se' fossimo fratelli*, Jovene, Napoli 2011, pp. 131-198.

²³ Alle corti di giustizia costituzionale spetta il sindacato di controllo sulla ragionevolezza dell'equilibrio disposto dal legislatore, secondo il parametro del "mezzo più mite". Pure la Corte europea dei diritti dell'uomo valuta la legittimità delle restrizioni apportate dagli ordinamenti statali al diritto di libertà religiosa secondo il parametro della misura strettamente necessaria in una società democratica (art. 9 CEDU), salvo restando il margine di apprezzamento riservato ai singoli Stati membri nel dettare l'equilibrio degli interessi coinvolti. Sul ragionamento della Corte, si veda F. Tulkens, *Questioni teoriche e metodologiche sulla natura e l'oggetto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in Aa. Vv., *Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., pp. 92-97.

Nei rapporti tra gli Stati e le religioni, peraltro, bisogna considerare l'operatività di principi ulteriori e specifici rispetto a quelli che informano i rapporti tra i diritti individuali e le istanze di rilievo pubblico. Se per questi ultimi vale sicuramente il principio di sussidiarietà, che impone di riconoscere la priorità nell'essere e nell'agire in capo alla persona rispetto al corpo sociale, con il conseguente arretramento dei poteri pubblici dinnanzi alla libertà propria del privato²⁴, per le confessioni religiose si deve ravvisare una sfera ancora più ampia di autonomia, in forza del principio di neutralità dello Stato nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ordine spirituale. Il rispetto dell'originarietà delle confessioni religiose di fronte allo Stato implica che non si possa prescindere dalla considerazione delle loro ragioni e delle loro valutazioni nel modo di apprezzare le istanze di identità confessionale. Il giudizio di bilanciamento degli interessi protetti, pertanto, non si può basare esclusivamente sulla gerarchia di valori che ispira l'ordinamento civile, né può attribuire sempre prevalenza al diritto dello Stato.

Dare spazio alle ragioni delle diversità è la condizione imprescindibile per il rispetto del legittimo pluralismo. L'ascolto delle alterità religiose costituisce peraltro il presupposto per avviare un dialogo costruttivo che possa, da un lato, allargare i margini di disponibilità dello Stato ad accogliere le diverse identità confessionali, e che riesca, dall'altro, a raggiungere spazi sempre più ampi nella condivisione dei valori di civiltà e nell'osservanza di regole di convivenza comune. La storia, del resto, dimostra come sia possibile un'evoluzione positiva dell'interazione tra Stati e religioni, nel senso di una migliore comprensione e integrazione reciproca. La compresenza di soggetti diversi non è un ostacolo al vivere insieme, anzi, potrebbe essere uno stimolo di progresso verso la realizzazione di un bene comune in accezione pluralistica, che riesca cioè ad armonizzare le istanze generali della collettività con le istanze particolari delle confessioni religiose.

²⁴ Sull'applicazione del principio di sussidiarietà nel conflitto tra diritti soggettivi ed esigenze di rilievo pubblico, si rinvia a I. Massa Pinto, *Costituzione e fraternità*, cit., pp. 183-189.